



Città di Lucca

Amministrazione comunale

03 - Settore Tutela e Pianificazione Ambientale, Sviluppo Economico e Edilizia Privata- Dirigente

### Ordinanza n. 2092 del 29/10/2021

**Oggetto: QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE - PROVVEDIMENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI SUPERAMENTO DEL VALORE LIMITE GIORNALIERO DELLE POLVERI SOTTILI (PM10). PERIODO VALIDITÀ: 1 NOVEMBRE 2021 - 31 MARZO 2022.**

### IL SINDACO

**Premesso che** la salute è un diritto primario dell'individuo e della collettività e che l'Amministrazione Comunale concorre a garantire e tutelare tale diritto;

**vista** la direttiva comunitaria 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa che riunisce in un'unica direttiva quadro le precedenti Direttive 96/62/CE, 99/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE, 97/101/CE;

**visto** il D.Lgs. 13.8.2010 n. 155 "*Attuazione della direttiva comunitaria 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*", nel quale, oltre ad inserire la misurazione del PM 2,5 individuando un valore obiettivo, viene riconfermato per il materiale particolato PM 10 il limite di 35 superamenti annui del valore limite giornaliero di 50  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , oltre il limite dei 40  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  come media annuale;

**vista** la Legge Regionale n. 9 del 11.02.2010 "*Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente*" che, tra l'altro, introduce specifici piani per l'individuazione e l'attuazione delle azioni e degli interventi per il risanamento della qualità dell'aria ambiente quali il Piano Regionale per la Qualità dell'Aria ambiente (PRQA) e i Piani di Azione Comunale (PAC);

**atteso che** nel corso della stagione autunnale/invernale le condizioni meteo peculiari del territorio comunale (difficoltà di circolazione negli strati bassi dell'atmosfera) in abbinamento alle concomitanti emissioni di polveri sottili generate dai principali settori emissivi individuabili dai dati dell'inventario regionale delle emissioni atmosferiche (I.R.S.E.) contribuiscono ad incrementare il rischio di superamento dei valori limiti stabiliti dalla normativa nazionale per quanto riguarda le polveri sottili con particolare riferimento al valore limite medio giornaliero pari a 50  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  di aria;

**atteso inoltre che**, come desumibile dalle relazioni annuali sulla qualità dell'aria a livello provinciale redatte da ARPAT, un contributo significativo alle emissioni di polveri sottili in atmosfera è costituito dalla combustione degli scarti vegetali all'aperto, come peraltro evidenziato nei risultati dell'ultima edizione del progetto P.A.TOS. (Particolato Atmosferico in Toscana);

**atteso altresì** che il citato progetto PATOS ha rilevato che la sorgente "*combustione di biomasse*" presso la stazione di LU-Capannori fornisce un contributo del 53% alle emissioni totali durante i giorni di superamento, con valori di picco che raggiungono i 70  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  e con andamento



temporale caratterizzato da una fortissima stagionalità, che comporta valori molto elevati durante la stagione fredda e che tendono a zero durante l'estate.

**considerato che** l'art. 182 del D.Lgs. 152/06 stabilisce che *“le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri [ovvero tre metri cubo vuoto per pieno] per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lettera f) [del medesimo D.Lgs.], effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno comunque la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui sopra all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)”*;

**preso atto che** nel Piano di Azione Comunale (PAC) d'Area 2019-2021, approvato con delibera di G.C. n. 73/2019, tra le misure contingibili indicate è riportata quella che prevede, per il periodo 1 novembre - 31 marzo, il divieto di effettuare la pratica dell'abbruciamento dei residui vegetali all'aperto derivanti da attività agricole e forestali, da pulizia di parchi, giardini ed aree agricole, boscate o verdi, da attività di cantiere, artigianali, commerciali, di servizio o produttive in genere;

**vista** la L.R. n. 26 del 2 agosto 2021 e la delibera Giunta regionale n. 1075 del 18 ottobre 2021 che hanno introdotto, per i Comuni della Piana lucchese, il divieto di utilizzo dei generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a “3 stelle” ai sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 186 del 7 novembre 2017, *“Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibile solide”*, laddove non rappresentino l'unico sistema di riscaldamento;

**preso atto** della nota prot. n. 152372 del 25/10/2021, con la quale la Regione Toscana, *“considerata la condanna del 10 novembre 2020 da parte della Corte di giustizia della Commissione europea che ha accertato la non conformità alla direttiva in materia di qualità dell'aria ambiente e al fine di evitare pesanti sanzioni che potrebbero derivare dal perdurare delle situazioni di superamento”* richiede di *“procedere speditamente all'adozione dell'ordinanza che vieta, oltre agli abbruciamenti e falò all'aperto, l'utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa, compresi i focolari aperti, con classificazione ambientale inferiore alle sotto le “3 stelle” di cui al D.M. 186/2017”*;

**ritenuto**, per quanto sopra esposto, di dover emettere un provvedimento contingibile a tutela della salute dei cittadini per la riduzione delle emissioni inquinanti, contrasto e lotta all'inquinamento atmosferico, in applicazione delle disposizioni regionali in materia;

**visto** il D.Lgs. 31.03.1998, n. 112, recante *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”*, e in particolare l'art. 117 che prevede in capo ai Sindaci e al Presidente della Giunta Regionale il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia sanitaria, potere poi ribadito all'art. 50 co. 5 del D.Lgs. 267/2000, recante *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* che stabilisce, fra l'altro, che *“in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”*;



**rilevato che** ai sensi dell'articolo 3 comma 4, della citata Legge Regionale n. 9/2010, il Sindaco risulta l'autorità competente alla gestione delle situazioni in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite delle soglie di allarme stabilite dalla normativa statale, ai fini della limitazione dell'intensità e della durata dell'esposizione della popolazione;

**atteso che** ai sensi dell'articolo 13, comma 3 della L.R. 9/2010, i Sindaci dei comuni nel cui territorio sono individuate le situazioni di rischio di superamento dei valori limite di legge mettono in atto gli interventi contingibili tenuto conto degli eventuali effetti sul tessuto economico e sociale e delle previste condizioni meteorologiche;

**visto** l'art. 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

### **ORDINA**


- 1) Per il periodo temporale 1 novembre 2021 - 31 marzo 2022 sull'intero territorio comunale:
  - a) il divieto di bruciare all'aperto biomasse legnose derivanti da attività agricole e forestali, da pulizia di parchi, giardini ed aree agricole, boscate e verdi, da attività di cantiere, attività artigianali, commerciali, di servizi e produttive in genere;
  - b) il divieto di utilizzo di generatori a calore alimentati a biomassa con classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" ai sensi del Decreto Ministeriale n. 186 del 7 novembre 2017, laddove non rappresentino l'unico sistema di riscaldamento.
- 2) I divieti di cui al precedente punto 1) non si applicano nelle aree collinari e montane del territorio comunale poste a quota maggiore di 200 metri sul livello del mare.

### **AVVERTE**

In caso di mancata osservanza alla presente ordinanza, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e delle altre sanzioni di settore eventualmente applicabili, fatta salva l'applicazione dell'art. 650 del codice penale.

### **DISPONE**

- 1) di avviare le azioni finalizzate alla massima diffusione alla cittadinanza dei contenuti del presente provvedimento tramite tutti gli organi di informazione;
- 2) la trasmissione del presente provvedimento:
  - Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia;
  - Arpat Dipartimento di Lucca;
  - Azienda Sanitaria 2 di Lucca - Dipartimento della Prevenzione;
- 3) di demandare la verifica del rispetto della presente ordinanza alle forze di Polizia;



- 4) che la Polizia Municipale dovrà, in particolare, intensificare la vigilanza ed i controlli anti-inquinamento con verifiche e accertamenti aggiuntivi a quelli ordinari così come previsto dal citato Piano di Azione Comunale (PAC) per il risanamento della qualità dell'aria ambiente.

### **DÀ ATTO**

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, entro 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il presente provvedimento - immediatamente esecutivo - viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.

IL SINDACO  
TAMBELLINI ALESSANDRO / ArubaPEC  
S.p.A.